

## **Regolamento delle condizioni di condono delle note relative all'intervento di soccorso e di trasporto applicabili ai Sostenitori di Tre Valli Soccorso**

### **Premessa**

Tre Valli Soccorso, nell'ambito dell'applicazione della Legge sul coordinamento e sussidiamento dei Servizi autoambulanze, è ufficialmente autorizzata dal Consiglio di Stato del Canton Ticino, a gestire il servizio Autoambulanze nel territorio delle Tre Valli (Leventina; Blenio; Riviera escluso Claro)

Le prestazioni di soccorso e trasporto sono fatturate in base alle condizioni previste dalle apposite convenzioni stipulate tra la Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze FCTSA (della quale la TVS è membro attivo) e Santésuisse Ticino. Le tariffe sono ufficialmente approvate dal Consiglio di Stato.

La Legge Federale sull'Assicurazione Malattia LAMal, nell'ambito della copertura obbligatoria, riconosce una partecipazione del 50% alle spese di salvataggio e trasporto fino all'ospedale idoneo. Il paziente è pertanto chiamato a coprire di tasca propria o mediante stipulazione di assicurazioni complementari, la quota non coperta dall'assicurazione obbligatoria.

Tre Valli Soccorso intende offrire ai propri Soci Sostenitori la possibilità di contenere la loro partecipazione finanziaria ai costi nel caso dovessero far capo alle sue prestazioni di soccorso e trasporto.

### **È considerato Sostenitore**

- La persona singola (di sesso maschile o femminile) che versa un contributo di almeno Fr. 40.—
- La famiglia (padre, madre e figli fino al compimento del 20mo. anno di età) che versa un contributo di almeno Fr. 70.—

### **Durata della condizione di Sostenitore**

365 giorni dalla data successiva a quella del timbro postale relativo al versamento del contributo.

### **Validità**

I dati anagrafici (Cognome, Nome, Indirizzo) presenti sulla cedola di versamento devono essere completi e leggibili in modo da permettere di risalire senza errore al mittente.

### **Diritto al condono**

Tre Valli Soccorso rinuncia all'incasso della parte di propria fattura, emessa per un intervento di soccorso e/o trasporto medicalmente necessario<sup>1</sup>, non coperta dall'assicurazione malattia obbligatoria o dall'assicurazione infortuni e/o da eventuali assicurazioni complementari<sup>2</sup>. Il condono sarà concesso per **una prestazione** di soccorso e/o trasporto<sup>3</sup> eseguita

- per la persona che ha versato il contributo di sostenitore singolo
- per un membro della famiglia che ha versato la quota per famiglia

### **Modalità di messa a beneficio del condono**

In caso di intervento dell'ambulanza, la persona interessata è tenuta a comunicare a TVS i dati relativi alle proprie coperture assicurative e la propria condizione di Sostenitore.

Una volta appurata la necessità di una partecipazione finanziaria del Sostenitore TVS confermerà per iscritto la propria rinuncia all'incasso.

Biasca, gennaio 2015

**Tre Valli Soccorso**

Il Direttore amministrativo



Marco Bonfanti

Il Presidente



Dr med Michele Bonato

<sup>1</sup> Confermata da un certificato medico

<sup>2</sup> La franchigia e la partecipazione personale ai costi, secondo quanto previsto dall'art. 64 cpv. 8 dalla Legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal), sono escluse dal diritto al condono.

<sup>3</sup> Fa stato la data dell'intervento.